REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

ART.1 Principi Generali

- 1.Il presente Regolamento disciplina la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, comprese le aree naturali destinabili alla pratica di movimento e sport, secondo quanto disposto dall'articolo 90, comma 25 della Legge 27 dicembre 2002, n.289, e della Legge Regionale 6 luglio 2007, n.11, destinati ad uso pubblico al fine di sviluppare ed incrementare la pratica di attività sportive, ricreative e sociali, nell'ottica di una corretta e coordinata diffusione dell'educazione fisica e sportiva, attraverso la piena collaborazione delle associazioni sportive operanti sul territorio.
- 2. L'uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.
- 3. Con il presente regolamento, l'Amministrazione tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:
 - a) promuovere e potenziare la pratica delle attività sportive in particolare quella rivolta ai bambini e adolescenti, disabili e anziani, in coerenza con le politiche del Comune ed in raccordo con le altre Associazioni sportive;
 - b) dare piena attuazione all'articolo 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
 - c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'articolo 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra le altre, associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi "partecipata";
 - d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti dell'Amministrazione e con le attività di altre associazioni;
 - e) ottenere una conduzione degli impianti efficiente, efficace ed economica.
- 4. Per il razionale utilizzo e l'ottimale gestione degli impianti sportivi:
 - a) il Consiglio Comunale formula gli indirizzi generali per l'utilizzo e lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi;
 - b) la Giunta Comunale:
 - 1) definisce le tariffe ed i loro aggiornamenti per l'utilizzo degli impianti;
 - 2) classifica l'eventuale rilevanza economica degli impianti e, conseguentemente, individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra l'Amministrazione ed i soggetti che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti, approvando i relativi schemi di convenzioni- tipo.

ART. 2 Impianti comunali

1. Gli impianti sportivi rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono individuati in quelli di proprietà dell'Amministrazione Comunale, o nelle sue disponibilità per almeno dieci anni, realizzati per un uso prevalentemente sportivo e attrezzati per una o più attività sportive, esercitate anche a livello agonistico.

- 2. Gli impianti sportivi comunali ai fini del presente regolamento, si distinguono come segue:
 - a) per tipologia:
 - 1) impianti di base sono da considerare impianti di base le strutture ricomprese in un'unica area, destinate alla pratica di una sola disciplina sportiva che hanno struttura limitata e sono a servizio della collettività per rispondere alle necessità di promozione sportiva, formazione fisica, attività sociali e ludico-ricreative, in funzione della loro rilevanza sociale correlata al contesto territoriale. In questa categoria rientrano i campi (a titolo esemplificativo di calcio, di tennis, di pallavolo), i laghi e le aree naturali destinabili alla pratica di movimento e sport, le palestre, le piste ed ogni altro impianto che, per caratteristiche tecniche, sia da considerare similare;
 - 2) complessi sportivi sono da considerare complessi sportivi le strutture ricomprese in un'unica area e destinate alla pratica di discipline diverse, aventi in comune elementi costitutivi, spazi accessori e/o servizi;
 - 3) impianti scolastici sono da considerare tali gli impianti afferenti ad istituzioni scolastiche e destinati in via prioritaria all'attività curricolare della scuola di appartenenza. Nelle fasce orarie libere, sono utilizzabili per l'attività sportiva della collettività rispettandone i requisiti di igiene e sicurezza;

b) per rilevanza economica:

- 1) impianti senza rilevanza economica sono da considerare senza rilevanza economica le tipologie impiantistiche che non consentono di sviluppare attività commerciali/imprenditoriali e tariffarie significative o i cui proventi o utili sono interamente utilizzati per la manutenzione e il potenziamento dell'impianto stesso, per promuovere e potenziare la pratica delle attività sportive, in particolare quella rivolta ai bambini e adolescenti, disabili e anziani, per promuovere e potenziare l'associazionismo sportivo senza fini di lucro;
- 2) impianti con rilevanza economica sono da considerare con rilevanza economica gli impianti che per caratteristiche tecnico-strutturali, oltre alla gestione sportiva consentono lo sviluppo di attività commerciali/imprenditoriali e/o tariffarie significative (es. impianti polifunzionali integrati da servizi aggiuntivi a pagamento e attività commerciali).
- 3. La prima individuazione degli impianti secondo la classificazione di cui al precedente comma è stabilita nell'allegato A al presente regolamento e può essere rivista periodicamente con provvedimento della Giunta comunale.

ART. 3 Modalità di gestione

- 1. Per gestione dell'impianto si intende l'insieme delle operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi. Gli impianti sportivi possono essere gestiti nelle seguenti forme:
 - a) direttamente dall'Amministrazione, in economia, qualora gli impianti abbiano caratteristiche tali da non consentire la gestione ottimale con altre modalità;
 - b) mediante affidamento in gestione in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate, federazioni sportive nazionali, come meglio specificato al successivo comma 2;

- c) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto, anche a carattere imprenditoriale, nel caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione, nel rispetto dei principi relativi alle medesime, nonché nel caso di impianti a rilevanza economica, secondo quanto stabilito dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000; d) mediante affidamento ad azienda speciale, società di capitali a partecipazione interamente pubblica, associazioni o fondazioni partecipate dall'Amministrazione, quando la stessa ritenga utile ed economico organizzare la gestione complessiva degli impianti sportivi secondo la configurazione delle attività riferibili agli stessi come servizio pubblico locale in una prospettiva unitaria o settoriale omogenea, come specificato all'articolo 5 del presente regolamento.
- 2. Le società e le associazioni dilettantistiche di cui alla lettera b) del comma precedente indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle forme di cui all'articolo 90, comma 17, della legge 289/2002. Esse devono essere regolarmente dotate di riconoscimento ai fini sportivi da parte del Coni o essere iscritte nei Registri regionali delle associazioni di promozione sociale, come previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 11/2007. Esse devono inoltre dimostrare capacità operativa adeguata alle attività da realizzare. Nell'ambito delle procedure di selezione i soggetti di cui sopra possono presentarsi in forma associata.
- 3. L'Amministrazione può individuare, sulla base di strategie programmatorie, anche percorsi che permettano la realizzazione e la successiva gestione degli impianti da parte di qualificati soggetti terzi, anche con configurazione imprenditoriale, in base ad iniziative di valorizzazione delle capacità di investimento dei privati o a forme di partenariato previste dalla normativa vigente, così come previsto all'articolo 4 del presente regolamento.
- 4. Per affidamento in gestione si intende il rapporto concessorio nel quale a favore dell'affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell'Amministrazione concedente e sul suddetto soggetto gravano i rischi operativi e gestionali degli impianti sportivi, introitando le tariffe concordate con l'Amministrazione per l'uso di tali strutture, ed eventualmente un corrispettivo parziale in relazione alle prestazioni essenziali soddisfacenti le esigenze dell'Amministrazione.
- 5. L'Amministrazione può riservarsi la facoltà di utilizzare gratuitamente per propri fini e manifestazioni gli impianti sportivi affidati in gestione a terzi nei limiti massimi da definire in convenzione.

ART. 4

Modalità particolari di gestione connesse a investimenti di soggetti terzi

- 1. L'Amministrazione può fare ricorso a procedure previste dalla normativa vigente che consentano il coinvolgimento di qualificati soggetti privati, anche con configurazione imprenditoriale, per la realizzazione, con risorse proprie degli stessi, di impianti sportivi e per la gestione successiva degli stessi, quali:
 - a) procedure di finanza di progetto (project financing);
 - b) procedure di concessione di costruzione e gestione;
 - c) altre procedure per lo sviluppo di interazioni di partenariato pubblico-privato.
- 2. In relazione alle procedure di cui al precedente comma 1 l'Amministrazione può definire elementi regolativi che consentano ai soggetti gestori di rapportarsi in modo ottimale al sistema

sportivo locale, anche valorizzando il contributo operativo e gestionale delle associazioni sportive.

ART. 5

Affidamento della gestione di impianti sportivi comunali a soggetti partecipati o controllati dall'Amministrazione

- 1. L'Amministrazione, secondo quanto stabilito all'articolo 3, lettera d), può, affidare la gestione degli impianti sportivi a:
 - a) aziende speciali, anche consortili;
 - b) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Amministrazione stessa o gli enti pubblici che la controllano;
 - c) ad associazioni e fondazioni da essa costituite o partecipate.
- 2. L'affidamento a soggetti di cui al precedente comma 1, lett. c) può avvenire anche a favore di società costituite dall'Amministrazione per la gestione del patrimonio immobiliare che abbiano nel loro oggetto sociale la gestione di impianti sportivi.
- 3. Nei casi disciplinati dal precedente comma 1 i rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti gestori sono regolati da appositi contratti di servizio, che devono prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.

ART. 6

Criteri generali per l'affidamento in gestione a soggetti terzi mediante selezione

- 1. L'Amministrazione affida in gestione gli impianti sportivi comunali nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - a) valorizzazione della cultura dell'associazionismo sportivo espressione del territorio e che da anni opera nel settore sportivo senza finalità di lucro;
 - b) garanzia dell'apertura degli impianti a tutti i cittadini;
 - c) organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
 - d) promozione dell'attività sportiva;
 - e) compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali d'interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi;
 - f) garanzia di imparzialità nel permetterne l'utilizzo ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 6 luglio 2007, n. 11, che ne facciano richiesta all'affidatario;
 - g) esperienza nel settore;
 - h) radicamento sul territorio nel bacino di utenza degli impianti;
 - i) affidabilità economica:
 - 1) qualificazione professionale degli istruttori, allenatori e operatori utilizzati;
 - m) compatibilità dell'attività sportive esercitate con quella praticabile negli impianti;
 - n) progettazione di attività il cui svolgimento presupponga la valorizzazione delle risorse sociali, economiche, aggregative e sportive del territorio;
 - o) progettazione di attività sportive e parasportive o aggregative con le associazioni sportive dilettantistiche e comunque senza fine di lucro presenti sul territorio, con particolare riferimento a quelle iscritte al registro comunale.

2. Per ogni procedura di selezione finalizzata all'affidamento in gestione di impianti sportivi l'Amministrazione può predisporre ulteriori criteri, integrativi e specificativi di quelli definiti nel precedente comma 1, strutturandoli anche in relazione a particolari caratteristiche tecniche, o connesse alle attività sportive degli impianti stessi.

ART. 7 Modalità di affidamento a terzi

- 1. Qualora si intenda provvedere all'affidamento in gestione degli impianti ai soggetti indicati all'articolo 3, la Giunta Comunale determina preventivamente con proprio atto il canone minimo che si intende percepire e l'eventuale corrispettivo massimo che si ritenga opportuno concedere per ciascun impianto, tenendo conto dell'aumento dell'indice ISTAT e dei compiti che si intende affidare al gestore.
- 2. L'affidamento in concessione degli impianti sportivi avviene tenuto conto dei seguenti principi:
 - a) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;
 - b) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
 - c) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
 - d) valutazione della convenienza economica dell'offerta.
- 3. Il servizio di gestione può essere affidato in via diretta nei seguenti casi previsti dall'articolo 3 della legge regionale 11/2007:
 - a) quando nel territorio è presente un solo soggetto che promuove la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 11/2007;
 - b) quando le società e le associazioni di promozione sportiva operanti sul territorio su cui insiste l'impianto costituiscono un unico soggetto sportivo;
 - c) quando gli impianti sportivi hanno caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio in cui sono ubicati.
- 4. Per affidare il servizio di gestione in via diretta l'Amministrazione, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, può attivare un'indagine esplorativa, a mezzo di pubblicazione di un avviso presso l'Albo pretorio e sul sito internet del Comune, per verificare se tra società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali vi siano soggetti interessati. L'Amministrazione può riservarsi la possibilità di non procedere all'affidamento della concessione nel caso in cui nessuna delle istanze pervenute sia ritenuta idonea, può altresì riservarsi la possibilità di procedere all'individuazione del concessionario mediante procedimento concorsuale anche in presenza di una sola proposta valida. Nel caso pervengano più istanza idonee viene dato avvio ad un procedimento per la selezione di un soggetto concessionario, con facoltà per l'Amministrazione di aprirlo ai soggetti che non hanno partecipato all'indagine esplorativa.
- 5. Gli impianti sportivi annessi alle scuole sono assegnati ai Dirigenti Scolastici. Gli impianti in oggetto, nelle ore non utilizzate dagli alunni per attività curriculari ed extra-curriculari previste nel piano dell'offerta formativa approvata da ciascun Istituto scolastico, devono essere messi a

disposizione dell'Amministrazione Comunale per consentire l'utilizzo a enti, associazioni e gruppi sportivi per lo svolgimento di attività e manifestazioni aventi carattere dilettantistico e di promozione sportiva di giovani ed adulti. A tale scopo, l'uso degli impianti sportivi nel periodo di tempo non compreso nell'orario scolastico, è regolato da:

- a) una convenzione da stipularsi fra l'Amministrazione Comunale e l'Istituto scolastico;
- b) una convenzione da stipularsi tra l'Amministrazione Comunale o i soggetti delegati e le Associazioni sportive assegnatarie.

ART. 8 Convenzioni

- 1. Il rapporto tra l'Amministrazione ed il soggetto affidatario è regolato da apposita convenzione per la gestione dell'impianto sportivo, nella quale vengono stabiliti i criteri d'uso dell'impianto, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione, le modalità ed i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici, anche mediante la definizione di una pianificazione ex ante ed una verifica ex post delle attività.
- 2. La convenzione è improntata alle seguenti priorità:
 - a) salvaguardia dell'impianto sportivo;
 - b) rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificati per livello e tipo d'utenza;
 - c) promozione sportiva e del movimento sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto.
- 3. La convenzione può prevedere anche la disciplina di elementi ulteriori, quali:
 - a) la realizzazione di eventuali lavori di miglioria da parte dell'affidatario stesso che possano essere caratterizzabili comunque come interventi accessori alla gestione del servizio, da considerare come parte predominante del rapporto contrattuale e pertanto prevalente nell'ambito delle attività oggetto della convenzione medesima;
 - b) la realizzazione di investimenti per opere ulteriori, autorizzate dall'Amministrazione in conformità alla normativa vigente, e per l'acquisto di strumentazioni connesse all'impianto.
- 4. Alla convenzione sono inoltre allegati il piano di utilizzo che stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto, modificabile annualmente dal gestore, previa autorizzazione dell'Amministrazione, ed il piano di conduzione tecnica contenente la descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania.

ART. 9 Durata

- 1. L'Amministrazione determina la durata degli affidamenti in gestione degli impianti sportivi per un periodo, da determinarsi con provvedimento della giunta comunale, di norma complessivamente non superiore a nove anni.
- 2. Qualora si prevedano a carico dell'affidatario, anche sulla base di clausola espressa contenuta nella relativa convenzione, interventi di notevole impegno economico per la manutenzione o il potenziamento degli impianti, la durata della concessione con provvedimento della giunta comunale può essere fissata o prorogata fino alla misura massima complessiva di 20 anni, compreso

il periodo di cui al comma 1, parametrandola al tempo di ammortamento dell'investimento.

ART. 10 Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

COMUNE DI CAMPOGALLIANO CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

a) Impianti di base senza rilevanza economica

- 1. Campo da calcio di via Barchetta s.n.c.
- 2. Campo sportivo della Frazione di Panzano (campo da calcio) via Reggiani s.n.c.
- 3. Campo sportivo della Frazione di Saliceto Buzzalino (campo da calcio) via Rabitti s.n.c.
- 4. Pista di pattinaggio dei Giardini Pubblici
- 5. Pista da skateboard del Parco pubblico "Tien an men"
- 6. Pista da Motocross via Abate (già via Vandelli) s.n.c. (ASD Circolo Sportivo Polisportiva Campogalliano fino al 31/12/2012 DC 91/2002)
- 7. Area modellismo sportivo via Abate (già via Vandelli) s.n.c. (ASD Circolo Sportivo Polisportiva Campogalliano fino al 31/12/2012 DC 91/2002)
- 8. Piscina comunale all'aperto Via Garibaldi n. 57
- 9. Bacini per la pesca sportiva via Albone s.n.c. prospicienti il "Ristorante i Laghi" (ASD Circolo Sportivo Polisportiva Campogalliano fino al 31/8/2012 DG 72/2011)
- 10. Bacino di Casa Berselli via Albone s.n.c. (ASD Campogalliano Windsurfing Team e ASD Carp Fishing Succhia il nettare 2 fino al 2015 DG 38/2010)
- 11. Area attuazione piano particolareggiato "Area Canottieri Mutina", sede sociale e bacino di canotaggio "Marco Covi" via Albone s.n.c.(ASD Canottieri Mutina fino al 31/12/2024 DC 32/2008)
- 12. Area e laghetto pesca sportiva bacino d'acqua "ex cava Rinascita" via Albone s.n.c. (ASD Bassa Anglers fino 31/12/2016 DG 88/2008)
- 13. Area per intervento di impiantistica sportiva e ludico didattica mediante percorsi a terra e percorsi aerei su strutture rimovibili a basso impatto architettonico presso i Laghi E. Curiel limitrofa a Casa Berselli via Albone s.n.c.

b) Complessi sportivi senza rilevanza economica

1. Centro Sportivo Polivalente - via E.Mattei 15/4 (sede) (ASD Circolo Sportivo Polisportiva Campogalliano fino al 31/8/2012 – DG 72/2011)